

Art. 1) Denominazione

La società è denominata:

**"DISTRETTO DELLA FILIERA AVICOLA LOMBARDA SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA".**

Art. 2) Sede

1. La società ha sede in Comune di Brescia (BS).
2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.
3. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3) OGGETTO

1. La società, senza fini di lucro e nei limiti della propria competenza, ha ad oggetto la promozione, la crescita e lo sviluppo, anche sinergico, degli attori della filiera consorziati e il miglioramento economico-produttivo degli stessi mediante la gestione del "Distretto della Filiera Avicola Lombarda" riconosciuto dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta in data 8 novembre 2013 n. X/900.

Per questo si adopererà per:

- sostenere e riorganizzare la filiera produttiva, finalizzandola ad un incremento di competitività;
 - mantenere o accrescere i livelli occupazionali degli addetti, migliorandone la formazione;
 - migliorare le strutture produttive delle imprese ed implementare le strutture di servizio adeguate alle esigenze del distretto;
 - favorire il coordinamento delle politiche urbanistiche e di programmazione territoriale;
 - operare sinergicamente con il comparto turistico, artigianale, industriale, della distribuzione per il miglioramento della filiera;
 - favorire le attività rivolte alla sostenibilità della filiera avicola;
 - realizzare le azioni e gli interventi che la legislazione comunitaria, nazionale e regionale assegna o assegnerà ai distretti produttivi;
 - realizzare tutte le azioni e gli interventi che gli Enti Locali di ogni tipo assegnano o assegneranno ai distretti produttivi;
 - realizzare in modo diretto o con delega a terzi tutte le azioni di promozione e sviluppo della filiera avicola per conto dei consorziati aderenti.
2. Per il miglior conseguimento degli scopi consortili, e in relazione agli stessi, la società potrà compiere qualsiasi

operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell' interesse dei consorziati, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, imprese, consorzi ed enti aventi oggetto affine o connesso al proprio.

3. In deroga all' art. 2602 C.C. i beneficiari dell'attività della società possono essere anche imprese non consorziate, purchè se ne assumano i relativi oneri e rientrino fra i soggetti di cui al 1° comma ed aderiscano al Regolamento di cui all'art. 28.

4. Per il miglior conseguimento degli scopi e per la realizzazione delle attività di cui al 1° comma la società oltre che di strutture proprie si avvarrà se e in quanto possibile di quelle dei soci e di soggetti terzi.

5. In particolare, per realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la società potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni quadro e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun consorziato, delle conoscenze tecniche e professionali, dei mezzi e delle strutture dei soci secondo le previsioni contenute nei piani/programmi annuali e pluriennali della società.

6. Le convenzioni di cui sopra, o, in mancanza, specifici accordi disciplineranno le modalità ed i criteri di effettuazione delle prestazioni e dei servizi anche da parte dei dipendenti dei soci nonché i relativi compensi.

Articolo 4) DURATA

1. La società avrà durata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il Capitale Sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

2. Per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6) DELLE QUOTE

1. Il socio, che intende alienare in tutto o in parte la propria quota o i diritti relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci.

2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

3. In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i soci, il rimborso della quota non può comunque essere superiore al valore nominale della quota.

4. Entro novanta giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione all'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

5. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a condizioni identiche a quelle offerte.

6. Tuttavia l'alienazione a terzi non soci è soggetta al gradimento preventivo sulla persona o ente acquirente da parte dell'Organo Amministrativo, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione.

7. Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'Organo Amministrativo, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di diniego.

Articolo 7) FINANZIAMENTI SOCI

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera Assembleare.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'Articolo 2467 cod. civ.

Articolo 8) FONDO CONSORTILE

1. In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di una riserva denominata "fondo consortile" costituita dalle eventuali eccedenze di bilancio, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione.

2. Per la durata della società non è consentito ai soci

chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società.

3. Ciascun socio potrà usufruire dell'attività della società secondo le proprie necessità, e sarà tenuto a corrispondere alla società, in conformità alle previsioni dell'art. 2615-ter c.c., un contributo annuo che sarà fissato, a posteriori, dall'Organo Amministrativo, tenendosi in considerazione le esigenze finanziarie della società e l'attività svolta da quest'ultima a favore dei singoli soci.

4. Il fondo consortile è costituito, inoltre, dalle quote di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Organo Amministrativo in relazione al patrimonio della società.

5. Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Articolo 9) NUMERO, REQUISITI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge.

2. Possono essere soci tutte le imprese che a vario titolo con la loro attività, sia in Italia sia all'estero, partecipano o sono collegati alla Filiera Avicola.

3. I soci della Società sono obbligati:

- a) ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere Assembleari, le delibere dell'Organo Amministrativo ed i regolamenti
- b) a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o pregiudicarne il funzionamento;
- c) a versare il contributo annuo per l'esercizio dell'attività consortile. Il contributo dovrà essere di norma proporzionale alle quote sottoscritte da ciascun socio, fatta salva diversa disposizione motivata dell'Organo Amministrativo;
- d) non operare in contrasto con le finalità e gli interessi della società.

Articolo 10) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. Chi si trova in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9) per essere ammesso alla Società deve farne domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni già assunte da

parte degli organi sociali.

2. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dall'indicazione del codice fiscale.

3. Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea, affinché quest'ultima deliberi in tal senso.

4. Il diritto di sottoscrizione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

5. Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, e comunque prima che si riunisca l'assemblea, a versare le quote sociali ed una quota di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Organo Amministrativo in relazione al patrimonio della società.

6. La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

Articolo 11) RECESSO

1. Il socio, trascorso un anno dalla data del suo ingresso nella società, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno tre mesi.

2. In difetto del termine di preavviso previsto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

3. Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società, verso gli altri soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto.

4. Il rimborso della quota ha luogo sulla base del valore nominale della quota.

5. Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

6. Il diritto di recesso compete in ogni caso:

a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

e) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

f) ai soci che non hanno consentito l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi

7. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto dell'Organo Amministrativo.

8. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

9. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione dalla società consortile è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, nei confronti del singolo soggetto consorziato per i seguenti motivi:

a) perdita dei requisiti per l'ammissione;

b) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

c) interdizione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici

d) apertura delle procedure di liquidazione del socio;

e) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica;

f) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente contratto consortile e degli obblighi e oneri a carico dei soci;

g) fatti e atti contrari agli interessi e all'attività della società consortile

2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti dei soci privati in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto della loro attività imprenditoriale o sociale, anche se

conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società e imprese.

3. La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso, da spedirsi entro quindici giorni dall'adozione della delibera di esclusione. Quest'ultima avrà effetto, decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui all'art. 35 del presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

4. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 10 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 13) DECISIONI DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la composizione dell'Organo amministrativo, la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge dei sindaci, del Presidente del collegio sindacale o del revisore, e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso di amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati;
- e) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 14) DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro delle Imprese.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei

soci.

**Articolo 15) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER
ISCRITTO**

1. Salvo quanto previsto al successivo articolo 16, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come previsto dall'art. 2479 c.c..
4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
5. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16) ASSEMBLEA

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13, lettere e), f) ed h), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
3. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima, con lettera raccomandata, o fax o posta elettronica.
4. Nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
5. E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DELEGHE

1. Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti al Registro delle Imprese ed in regola con il versamento delle quote sociali e delle quote annuali.
2. I soci possono farsi rappresentare per delega nell'Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479bis, comma 3 del Codice Civile
3. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
4. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 18) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
 - d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuiti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
2. L'Assemblea che ha ad oggetto: la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale validamente rappresentato.

Articolo 20) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 21) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'amministrazione della società consortile spetta o ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'Organo Amministrativo.
2. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. La cessazione dei suddetti soggetti dalla carica e la loro sostituzione sono regolate dalla legge
4. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'Articolo 2390 cod. civ. (divieto di concorrenza).
5. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del proprio ufficio, inoltre

l'Assemblea può assegnare all'Organo Amministrativo un'indennità annuale stabilita in misura fissa o in percentuale.

Articolo 22) POTERI DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società; ha la facoltà di compiere tutti gli atti, nonché di concludere tutti gli affari per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione solamente di quelli che per legge o per Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. Spetta all'Organo Amministrativo determinare l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi posti a carico dei soci ai sensi dell'articolo 8. Tali delibere saranno comunicate ai soci entro il mese d'ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

3. L'Organo Amministrativo, ha la facoltà di nominare direttori tecnico-amministrativi, scegliendoli anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri e il compenso, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e ad lites.

Articolo 23) FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA

1. All'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. In caso di presenza del Consiglio d'Amministrazione, al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza della società, per l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio d'Amministrazione, e di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. La firma e la rappresentanza sociale spettano al Vicepresidente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Articolo 24) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a undici membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

2. Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione sceglie tra i suoi membri il

Presidente e il Vice Presidente

3. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare i poteri attribuitigli, in quanto delegabili ai sensi di legge, ad uno o più Amministratori Delegati;

4. La carica di Consigliere delegato è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio stesso.

Articolo 25) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

5. Le decisioni del Organo Amministrativo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 26) ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. In caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di fusione o scissione e del progetto di bilancio, ovvero in caso di richiesta avanzata da almeno un terzo dei membri del consiglio, il Consiglio d'Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo o dal Revisore (se nominati) oppure da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

4. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con

lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci o il revisore, se nominati.

6. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

7. E' ammessa la possibilità che il Consiglio d'Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario:

- e) che sia consentito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- a) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari ;
- b) c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- c) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 27) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dal comma successivo

2. Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio d'Amministrazione:

comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina di procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica di dirigente;
fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 1000,00 (mille/00) per ogni singola transazione e/o rinuncia;
definire i rimborsi spese per gli amministratori.

Articolo 28) REGOLAMENTI

1. Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività ed alla copertura dei costi della medesima, l'adesione alla Società di soggetti esterni beneficiari dell'attività sociale, saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 29) ORGANO DI CONTROLLO O DI REVISIONE

L'organo di controllo o revisione, quando obbligatorio per legge, ovvero quando nominato dai soci, sarà costituito, con decisione dell'assemblea, o da un Sindaco Unico o da un Revisore Legale dei Conti (persona fisica o società) o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Se viene meno l'organo di controllo o di revisione, gli amministratori devono, entro 30 giorni, sollecitare una decisione dei soci.

L'organo di controllo o di revisione è rieleggibile e resta in carica per tre esercizi e scade alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Non possono essere nominati alla carica o se nominati decadono, dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

L'organo di controllo o revisione può essere revocato solo per giusta causa con decisione dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

All'organo di controllo o di revisione sono attribuiti, con la medesima decisione di nomina, i doveri ed i poteri di cui agli

artt. 2403, 2403 bis, 2406 e 2429 codice civile e la revisione legale dei conti.

La retribuzione annuale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell' ufficio.

Le riunioni dell'organo di controllo o di revisione devono tenersi almeno ogni 90 giorni e di esse deve redigersi verbale.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee di cui al precedente art. 12 e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 30) ESERCIZIO SOCIALE

1. L' esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'Articolo 2428 del Codice Civile.

4. Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi.

5. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Articolo 31) UTILI

1. Gli utili netti annuali di gestione risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea, al netto di eventuali perdite di precedenti esercizi e della quota da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva statutaria.

Articolo 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società consortile si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'Assemblea generale adottata con la maggioranza prevista dall'art 19 comma 2 nonché per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2487 c.c., le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso.

3.L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere destinato in conformità alla natura consortile della società.

Articolo 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci e la società consortile a qualsiasi titolo, in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione dello statuto sociale e/o del rapporto sociale ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, liquidatori o da essi stessi promossa, eccettuate quelle che per legge non possono compromettersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero, verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti

nel cui ambito la società ha la sede legale.

2. Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

3.Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

4.Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio.

Articolo 34) RINVIO

1.Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia.

A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita società, per il primo triennio, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiude al 31 dicembre 2016, viene nominato un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

COMATI GIANNI, Presidente

CRESCENTI MARIO, Vice-presidente

GOBBI FRATTINI ANDREA, Vice-presidente

FILIPPINI ANGELO EZIO, PATERCOLI FRANCO, MONIZZA ALESSANDRO,

ZANOTTI MAURO, DIZIOLI FEDERICO e NASSA PIERINA, Consiglieri

Gli amministratori testè nominati, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza nè sanzioni amministrative accessorie comminate ex lege 386/90.

Il capitale sociale è di €. 10.000,00 (diecimila virgola zerzero)

ed è ripartito tra i soci in ragione di 1/9 (un nono) ciascuno.

Il 25% del capitale sociale, proporzionalmente a quanto da ciascuno sottoscritto, viene seduta stante versato all'organo amministrativo soprannominato con assegno circolare non trasferibile n.ro 51-08.180.108 05 emesso in data odierna dalla "Veneto Banca" - Filiale di Montichiari.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è dichiarato che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato per il 25%.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.2014.

Ai fini dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese che la sede legale sarà in **Brescia, Via Creta n.ro 50.**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 2.000.